

Opera Pia Marina e Climatica Cremasca (Finalpia)

Estremi cronologici: 1877-2003

Fascicoli e registri: 2626

Sentito il parere favorevole del Consiglio di Stato,

abbiamo decretato e decretiamo :

L'Opera Pia per la cura balnearia degli scrofolosi poveri della città di Crema è costituita in Ente Morale ed autorizzata ad accettare il Legato di lire diecimila disposto in suo favore dal fu Nobile FAUSTO CAROSI con testamento 19 Maggio 1887 :

È approvato lo Statuto Organico per l'Opera Pia medesima in data 30 Gennaio 1889, composto di numero nove articoli suddivisi in (33) trentatre paragrafi, il quale sarà visto e sottoscritto d'Ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente Decreto munito del Sigillo dello Stato sia inserito nelle raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 Aprile 1889.

Firmato : UMBERTO

Contrassegnato: CRISPI.

Per copia conforme

IL DIRETTORE CAPO DIVISIONE

Firmato: CASANOVA.

STATUTO DELL'OPERA PIA PER LA CURA BALNEARIA DEGLI SCROFOLOSI POVERI DELLA CITTÀ DI CREMA



ART. 1.º

Origine, scopo della istituzione e norme generali

- § 1. È istituita in Crema l'Opera Pia per la cura balnearia degli scrofolosi poveri della città, che per iniziativa di privati cittadini ebbe origine nel 1871 sotto il nome di Opera Pia Scrofolosi. Essa si regge a norma della Legge 3 Agosto 1862 e relativo Regolamento sulle Opere Pie e secondo il presente Statuto.
- § 2. Scopo dell'Opera Pia si è di favorire il miglioramento della salute ai fanciulli ed adolescenti d'ambo i sessi appartenenti a famiglie povere del Comune di Crema pei quali fosse necessaria la cura dei bagni di mare o di consimile natura.
- § 3. La cura viene fatta generalmente inviando gli ammalati nella stagione estiva per circa due mesi presso

L'archivio permette di rileggere l'intera attività dell'opera pia dalla fondazione ai giorni nostri. L'ente aveva lo scopo di inviare a soggiorni marini i minori della città e del territorio che ne avessero bisogno e le cui famiglie non fossero in grado di provvedere autonomamente: comprende pertanto l'attività deliberativa degli organi amministrativi, la gestione patrimoniale dei beni di proprietà, l'ampio carteggio riguardante l'organizzazione dei soggiorni, il trasporto dei minori e del personale di servizio, oltre ovviamente alle serie complete dei rendiconti contabili periodici dell'ente.

[nella foto: pagina dello statuto dell'anno 1889 – titolo I fasc.3]